

Assicurazione Viaggi

Documento informativo sul prodotto assicurativo

Compagnia: ERGO Reiseversicherung AG, Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS n°1.00071

Prodotto: Speciale CASA VACANZA

Questo documento informativo fornisce soltanto una breve panoramica del prodotto assicurativo. Le informazioni complete sono disponibili nei documenti contrattuali. Pertanto La invitiamo a leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).

Qualora siano presenti prestazioni opzionali, esse operano solo se stipulate specificatamente.

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto è un'assicurazione di viaggio operante per un singolo viaggio e finalizzata a coprire il rimborso dei costi sostenuti per una locazione a seguito di rinuncia o interruzione del viaggio, le frodi o la non conformità dell'immobile nonché la responsabilità civile verso terzi.



Che cosa è assicurato?

Rinuncia o interruzione della locazione: rimborso del capitale assicurato (costo della locazione) o dei giorni non goduti per i seguenti motivi:

- ✓ Malattia, ricovero, infortunio, morte.
- ✓ Licenziamento, cassa integrazione, mobilità, nuova assunzione.
- ✓ Nomina o convocazione dell'Assicurato, a Giurato, Testimone o Giudice Popolare in Tribunale.
- ✓ Danni materiali straordinari e imprevedibili all'abitazione che necessino della presenza dell'Interessato.
- ✓ Furto dei documenti d'identità (occorsi nei 5 gg precedenti la data di partenza). Valido solo in caso di rinuncia.
- ✓ Impossibilità a raggiungere il luogo di partenza per incidente o guasto lungo il tragitto. Valido solo in caso di rinuncia.
- ✓ Provvedimento di isolamento domiciliare dell'Assicurato per quarantena, disposto per ordine del Governo o di una Autorità pubblica, in base al sospetto che l'assicurato sia stato esposto ad infezione da Covid19, che ne impedisca la partecipazione al viaggio prenotato.

Massimale: € 5.000 per contratto di locazione.

Scoperto: 20% sui costi di penale (Nei casi di malattia, ricovero, infortunio o morte il rimborso è integrale).

Copertura atti dolosi e/o fraudolenti:

- ✓ Rimborso della caparra e/o saldo a seguito di un atto illecito intenzionale e/o fraudolento posto in essere dal proprietario/locatore e/o presunto tale.

Massimale: € 5.000.

Scoperto: 20% per sinistro.

Copertura della non conformità dell'immobile:

- ✓ Rimborso della caparra e/o saldo a seguito di non conformità dell'immobile locato rispetto alla descrizione fornita dal locatore.

Massimale: € 5.000.

Scoperto: 20% per sinistro.

Responsabilità civile verso terzi:

- ✓ Decesso, lesioni personali e danni a persone.
- ✓ Danneggiamenti a cose di Terzi.

Massimale: € 25.000 per locazione.

Franchigia su danni a cose e animali di terzi: € 500 per sinistro.

Le ricordiamo di leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).



Che cosa non è assicurato?

La polizza non copre:

- ✗ Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
- ✗ Condotte illecite o dolose (compiute e tentate) o caratterizzate da incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio.
- ✗ Malattie mentali, stati d'ansia, stress, depressione, disturbi psichici, nevrosi, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura.
- ✗ Malattie preesistenti e croniche.
- ✗ Dimissioni volontarie contro il parere medico.
- ✗ Viaggi per trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi, eliminazione o correzione di difetti e malformazioni fisiche preesistenti alla stipula della polizza.
- ✗ Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo, anche con ordigni nucleari o chimici.
- ✗ Eventi legati a fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o a contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o a qualsiasi danno ambientale.
- ✗ Catastrofi naturali.
- ✗ Pandemia, se definita come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La presente esclusione non è operante per le garanzie di Assistenza e Spese mediche, Annullamento e interruzione viaggio relative a infezione da Covid 19 contratta dall'Assicurato o da uno dei familiari espressamente previsti dalle condizioni di polizza.
- ✗ Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati.
- ✗ Caccia, possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni.
- ✗ Malattie e infortuni in conseguenza di attività sportive professionali o dilettantistiche o di partecipazione a gare.
- ✗ Malattie e infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose.
- ✗ Intossicazioni, malattie ed infortuni da abuso di alcolici e psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
- ✗ Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto per incuria o dolo da parte dell'assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza o parto durante il viaggio (il neonato di parto prematuro non è coperto da assicurazione).
- ✗ Missioni/viaggi di lavoro con attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con

l'uso di strumenti e macchinari meccanici o industriali.

- ✘ Missioni/viaggi che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo.
- ✘ Viaggi in Paesi sotto embargo o sanzioni internazionali o in zone sconsigliate dal Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o con situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.

Questa lista di esclusioni ha solo valore di esempio: La invitiamo quindi a consultare attentamente l'intera documentazione informativa.



Ci sono limiti di copertura?

La copertura è sempre soggetta a criteri di ammissibilità. La copertura opera solo per viaggi effettuati a scopo turistico.

- ! Lei non può stipulare l'assicurazione se non è residente o domiciliato in Italia; se non ha capacità giuridica; se ha più di 70 anni.
- ! La durata massima della copertura è di 100 giorni per locazione/viaggio.
- ! La copertura atti dolosi e/o fraudolenti non è cumulabile con la copertura di non conformità dell'immobile e viceversa.

Per ciascuna garanzia fornita sono previste limitazioni della copertura: legga attentamente la documentazione per avere la certezza di essere informato in modo esauriente.



Dove vale la copertura?

Le garanzie della Polizza sono valide nel Mondo intero



Che obblighi ho?

Lei è tenuto a corrispondere il premio, fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti per la valutazione del rischio, informare la Società di variazioni del rischio, contattare la Centrale Operativa della Società in caso di sinistro, compiere ogni ragionevole sforzo per limitare qualsiasi danno che potrebbe essere fonte di una richiesta di risarcimento, fornire la documentazione medica se le viene richiesta, fornire le informazioni e la documentazione, se richieste, per la valutazione di un sinistro, informare la Società se ha sottoscritto un'altra copertura assicurativa omologa a questa, conservare la documentazione di polizza.



Quando e come devo pagare?

Il premio va corrisposto al momento della stipula del contratto di assicurazione e il pagamento può avvenire con paypal o carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia vale dal giorno e fino alla data indicati nel certificato di assicurazione e decade al rientro alla residenza o al domicilio.



Come posso disdire la polizza?

Si applica il diritto di recesso entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Assicurazione Viaggi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ERGO Reiseversicherung AG
Prodotto: Speciale CASA VACANZA

DIP aggiuntivo Speciale Case e Vacanze aggiornato al 28/06/2023. Il presente DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultima disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ERGO Reiseversicherung AG, Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Pola, 9 – 20124 Milano; Tel. +39.02.00.62.12.16; sito internet: www.ergoassicurazioneviaggi.it; e-mail: info@ergoassicurazioneviaggi.it; PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it.

ERGO Reiseversicherung AG

- Ragione Sociale: ERGO Reiseversicherung AG.
 - Sede Legale: Germania, Thomas-Dehler Straße 2, 81737 München.
- Autorità di Controllo: Autorità Tedesca BAFIN.

La Rappresentanza Generale per l'Italia

- Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito "ERGO Assicurazione Viaggi"), Via Pola, 9 - 20124 Milano; Tel.: +39.02.00.62.12.16; Sito Internet: www.ergoassicurazioneviaggi.it; E-mail: info@ergoassicurazioneviaggi.it; PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it.
- Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153.
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione IVASS in data 27/9/2007, n. 5832), e iscrizione nell'Albo delle Imprese istituito presso l'IVASS al n. I.00071.

La situazione Patrimoniale al 31.12.2022 (ERGO REISEVERSICHERUNG AG)

- Patrimonio netto: € 82,00 Mln di cui, Capitale Sociale: € 26,53 Mln e Riserve Patrimoniali: € 46,00 Mln.
- Requisito patrimoniale di solvibilità: € 77,20 Mln
- Requisito patrimoniale minimo: € 19,30 Mln, fondi propri ammissibili alla copertura: € 152,75 Mln
- Indice di solvibilità (solvency ratio): 198%

Per maggiori dettagli, è possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: www.ergo-reiseversicherung.de

Il Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

**Che cosa è assicurato?****Rinuncia alla locazione (Annullamento)**

La Società, in caso di annullamento della locazione per i motivi sotto elencati riconosce all'Assicurato la corresponsione del Capitale Assicurato scelto.

Malattia, ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni, infortunio o decesso dell'Assicurato, di un suo familiare, del titolare dell'attività di impresa o dell'unico Compagno di Viaggio	✓
Licenziamento, cassa integrazione o mobilità, nuova assunzione dell'Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell'unico Compagno di Viaggio	✓
Nomina o convocazione dell'Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell'unico Compagno di Viaggio a Giurato, Testimone o Giudice Popolare avanti al Tribunale	✓
Danni materiali all'abitazione dell'Assicurato o dell'unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza dell'Interessato	✓
Furto dei documenti d'identità necessari all'espatrio dell'Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell'unico Compagno di Viaggio (per eventi occorsi nei 5 giorni precedenti la data di partenza)	✓
Impossibilità a raggiungere il luogo di partenza a causa di incidente o guasto durante il tragitto	✓
Provvedimento di isolamento domiciliare dell'Assicurato per quarantena, disposto per ordine del Governo o di una Autorità pubblica, in base al sospetto che l'assicurato sia stato esposto ad infezione da Covid19, che ne impedisca la partecipazione al viaggio prenotato.	✓

Massimale di € 5.000 per pratica di locazione.

Interruzione della Locazione

La Società, in caso di interruzione del soggiorno nella casa vacanza per i motivi sotto elencati riconosce all'Assicurato il rimborso dei giorni non goduti.

Malattia, ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni, infortunio o decesso dell'Assicurato, di un suo familiare, del conditolare dell'attività di impresa o dell'unico Compagno di Viaggio	✓
Licenziamento, cassa integrazione o mobilità, nuova assunzione dell'Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell'unico Compagno di Viaggio	✓
Nomina o convocazione dell'Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell'unico Compagno di Viaggio a Giurato, Testimone o Giudice Popolare avanti al Tribunale	✓
Danni materiali all'abitazione dell'Assicurato o dell'unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza dell'Interessato	✓

Massimale di € 5.000 per pratica di locazione.

Copertura atti disonesti e Fraudolenti

Nota: la presente garanzia non è cumulabile con la garanzia "Non Conformità Immobile".

A seguito di un atto illecito o fraudolento posto in essere dal proprietario/locatore e/o presunto tale, la Società riconosce all'Assicurato il rimborso delle perdite pecuniarie relative alle somme pagate a titolo di caparra e/o saldo - come risultanti dal contratto di locazione.

Massimale di € 5.000.

Copertura della non conformità dell'immobile

Nota: la presente garanzia non è cumulabile con la garanzia "Atti Disonesti e Fraudolenti".

A seguito di non conformità dell'immobile locato rispetto alla descrizione fornita dal locatore per iscritto e attraverso l'utilizzo di immagini, dovuta a:

- Presenza di difetti o mancanza di servizi di tale portata che rendano impossibile il soggiorno nelle condizioni normali d'uso
- Assenza o mancato funzionamento di servizi o apparecchi indicati nell'annuncio dell'affitto che rappresentino un vero valore aggiunto all'immobile locato e che siano risultati determinanti nella scelta dello stesso da parte dell'Assicurato

La Società riconosce all'Assicurato il rimborso delle perdite pecuniarie relative alle somme pagate a titolo di caparra e/o saldo.

Massimale di € 5.000.

Responsabilità Civile verso Terzi (durante l'utilizzo e la conduzione dell'immobile)

A seguito di responsabilità civile ai sensi di legge dell'Assicurato per:

- Decesso, Lesioni Personali e danni a persone
- Danneggiamenti a cose di Terzi

Derivanti da fatti, eventi e azioni involontariamente causati dall'Assicurato.

La Società garantisce all'Assicurato la copertura delle spese di risarcimento a Terzi.


Massimale di € 25.000 per locazione e per periodo assicurativo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati</p> <p>b) Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio</p> <p>c) Malattie mentali, stati d'ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo)</p> <p>d) Malattie preesistenti, ovvero le malattie che siano l'espressione diretta di situazioni patologiche e/o recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della polizza, e/o che abbiano determinato trattamenti, cure o ricoveri o che siano state diagnosticate antecedentemente alla stipula del contratto.</p> <p>e) Dimissioni volontarie da parte dell'Assicurato contro il parere medico</p> <p>f) Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza o parto durante il viaggio (a questo proposito il neonato ancorché di parto prematuro non è coperto da assicurazione)</p> <p>g) Malattie e infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose (a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle inserite nelle classi C e D sotto indicate). Le attività incluse nelle classi A e B sotto indicate sono comprese in garanzia purchè non siano configurabili come gare/tornei/allenamenti/prove, non siano svolte a livello professionistico, vengano effettuate all'interno delle linee guida previste e con l'utilizzo di tutte le attrezzature di sicurezza eventualmente raccomandate.</p> <p>Gruppo A: atletica leggera, attività in palestra, cicloturismo, curling, escursioni, trekking, jogging, giochi con la palla, giochi da spiaggia e attività da campeggio, kayak, nuoto, orienteering, paddle surf, pesca, passeggiate con ciaspole, running, guida di segway, snorkeling, trekking sotto 2.000 metri di altitudine e attività con caratteristiche simili.</p> <p>Gruppo B: mountain bike, tiro a segno, sci, snowboard, sci di fondo, jet ski, motoslitte in qualità di passeggero, slittino e bob se utilizzati all'interno delle aree sciabili, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate in gruppo, arrampicata indoor, vela, pattinaggio, canoa fluviale entro il 3° grado, ponte tibetano, percorsi 4x4 in qualità di passeggero, sopravvivenza, surf e windsurf, river trekking, trekking tra 2.000 e 4.000 metri di altitudine, slitta trainata da cani, turismo equestre, immersioni e attività subacquee a meno di 20 metri di profondità (in presenza della prescritta abilitazione o con assistenza di un istruttore qualificato) e attività con caratteristiche simili.</p> <p>Gruppo C: atletica pesante, canyoning, equitazione, arrampicata sportiva, immersioni e attività subacquee a più di 20 metri di profondità (in presenza della prescritta abilitazione o con assistenza di un istruttore qualifi-</p>
-----------------------	--

	<p>cato), canoa fluviale oltre il 3° grado, arrampicata sportiva, scherma, speleologia a meno di 150 metri di profondità, sci nautico, escursioni su vie ferrate, sci acrobatico ed estremo, sci fuoripista, sci alpinismo, bob, sci free-style, salti dal trampolino, fly surf, hydrobob, hydrospeed, kitesurfing, canoa, quad, discesa di rapide di corsi d'acqua (rafting), discesa in corda doppia, salti nel vuoto (bungee jumping) e attività con caratteristiche simili. Gruppo D: attività sviluppate a più di 4.000 metri di altitudine, arti marziali, ascensioni o percorsi aeronautici, slittino e bob se utilizzati al di fuori delle aree sciabili e sulle apposite piste, boxe, gare di velocità o resistenza, football americano, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, sport di wrestling, sport motociclistici, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate singolarmente e oltre al 3° grado effettuate in gruppo, arrampicata classica, arrampicata su ghiaccio, immersioni in grotta, speleologia oltre 150 metri di profondità, speleologia in voragini vergini, motoscafo, polo, rugby, trial, skeleton, sport aerei in genere (paracadutismo, parapendio, deltaplano), guida di slitte, motoslitte e moto d'acqua.</p> <p>h) Malattie e infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o dilettantistico o inerenti a partecipazioni a gare</p> <p>i) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni</p> <p>j) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere</p> <p>k) Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati</p> <p>l) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico</p> <p>m) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale</p> <p>n) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura</p> <p>o) Pandemia, se definita come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La presente esclusione non è operante per le garanzie di Assistenza e Spese mediche, Annullamento e Interruzione Viaggio relative a infezione da Covid 19 contratta dall'Assicurato o da uno dei familiari espressamente previsti dalle condizioni di polizza.</p>
--	--


Ci sono limiti di copertura?

Sono assicurabili con questo prodotto:

- Persone domiciliate o residenti in Italia
- Persone dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza
- Persone che alla data di stipula della polizza abbiano un'età fino a 70 anni compiuti (per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, la garanzia mantiene la sua validità)

Il presente prodotto assicurativo è operante:

- Per le prestazioni e alle Condizioni indicate nel Contratto secondo la tipologia di prodotto scelta dall'Assicurato e indicata nel certificato assicurativo
- Per locazioni di soli immobili destinati a soggiorno di viaggio
- Per viaggi effettuati a scopo turistico
- Fino ad un massimo di 100 giorni per locazione/viaggio

Clausola "Zone di Guerra":

Qualora il luogo di destinazione dell'Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento del rischio:

a) I massimali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra menzionati episodi, vengono così ridotti:

- Assistenza: fino ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali
- Spese Mediche: fino ad un massimo di € 20.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali
- Infortuni: fino ad un massimo di € 20.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali
- Responsabilità Civile verso Terzi: fino ad un massimo di € 10.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali
- Bagaglio: fino ad un massimo di € 300, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali
- Inoltre, viene istituito un limite di cumulo per aggravamento del rischio pari a € 50.000 per evento; qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo

b) In caso l'Assicurato sia già partito, quest'ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di "zona di conflitto". Oltre tale termine la presente polizza decade.

Nota bene:

La presente Copertura Assicurativa ha per oggetto di copertura esclusivamente i costi relativi all'affitto - promosso da privati o società - delle cosiddette "case vacanze", ossia per i contratti di affitto di durata non superiore a 100 giorni aventi per oggetto un immobile destinato a soggiorno di viaggio. Inoltre sono esclusi dalla copertura gli affitti contrattualizzati tra persone aventi un legame di parentela di qualunque grado.

Clausola Covid19

La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità, italiane, che - a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19 - comporti l'interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell'assicurato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza. Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La presente polizza cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.

Rinuncia alla locazione (Annullamento)

Criteri di Liquidazione, Franchigie e Scoperti:

La Società indennizza i costi di penale addebitati contrattualmente secondo le modalità di seguito elencate:

In caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni dell'Assicurato, di un suo familiare, dell'unico Compagno di Viaggio o del contitolare dell'attività di impresa	In forma totale
Quarantena	Scoperto 25%
In tutti gli altri casi	Scoperto 20%

- La Società rimborsa la penale di annullamento nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento l'eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico
- Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva deduzione dello scoperto

Esclusioni specifiche:

La Società non riconosce indennizzi per:

- Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o dei quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione, relativi all'Assicurato, al familiare, all'unico Compagno di Viaggio o al contitolare dell'attività di impresa
- Licenziamento per "giusto motivo"
- Eventi occorsi a veicoli immatricolati da oltre 8 anni
- Furto dei documenti necessari all'espatrio, se occorso oltre 5 giorni prima della partenza
- Costi di gestione pratica, quote di iscrizione e oneri vari eventualmente addebitati

Rinuncia alla locazione (Interruzione)

Criteri di Liquidazione, Franchigie e Scoperti:

La Società indennizza il pro-rata del soggiorno non usufruito e addebitato contrattualmente secondo le modalità di seguito elencate:

In caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni dell'Assicurato, di un suo familiare, dell'unico Compagno di Viaggio o del contitolare dell'attività di impresa	In forma totale
In tutti gli altri casi	Scoperto 20%

Inoltre:

- Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva deduzione dello scoperto
- In caso di Interruzione del Viaggio, la Società indennizza in forma pro rata temporis i giorni e/o i servizi non goduti. Nel caso in cui l'Assicurato interrompa il viaggio successivamente all'evento gli eventuali costi aggiuntivi rimarranno a suo carico

Esclusioni specifiche:

La Società non riconosce indennizzi per:

- Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o dei quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione, relativi all'Assicurato, al familiare, all'unico Compagno di Viaggio o al contitolare dell'attività di impresa
- Licenziamento per "giusto motivo"
- Furto dei documenti necessari all'espatrio, se occorso oltre 5 giorni prima della partenza
- Costi di gestione pratica, quote di iscrizione e oneri vari eventualmente addebitati

Copertura atti Disonesti e fraudolenti

Nota: la presente garanzia è valida purché all'Assicurato risulti impossibile prendere possesso dell'immobile.

Scoperto: la Società applica uno scoperto del 20% per sinistro.

Validità garanzia:

La garanzia è valida solo ed esclusivamente se l'Assicurato:

- Dispone di un contratto/accordo di locazione firmato dal proprietario e dal locatario
- Non è oggettivamente in grado di prendere possesso dell'immobile
- Ha presentato regolare denuncia presso le Autorità Competenti
- Detiene la ricevuta di pagamento della somma versata a titolo di caparra e la conferma da parte del proprio Istituto Bancario della bontà dell'operazione eseguita
- Non ha versato l'importo relativo alla caparra in contanti

Esclusioni specifiche:

La Società non riconosce rimborsi per:

- Ogni prenotazione, acconto, caparra o pagamento effettuati dopo che l'Assicurato sia stato informato di un sospetto di frode
- Le prenotazioni che riguardano gli annunci degli affitti in cui sia evidente che il beneficiario delle caparre versate non ne avesse alcun diritto o non avesse alcuna autorizzazione necessaria per la pubblicazione dell'annuncio
- Le caparre o acconti non rimborsati dal proprietario a causa di un mancato adempimento da parte dell'Assicurato delle disposizioni contrattuali concordate con il locatario
- Eventuali richieste di rimborso per spese di trasporto, ivi compreso il carburante, pagate dall'Assicurato per raggiungere il locale in affitto
- L'annullamento del soggiorno, prima della partenza dell'Assicurato, da parte del proprietario dell'immobile che abbia rimborsato le somme anticipate a titolo di caparra entro 30 giorni dalla data di notifica dell'annullamento

Copertura della non conformità dell'immobile

Nota: la presente garanzia è valida purché si rinunci completamente all'occupazione dell'immobile affittato.

Scoperto: la Società applica uno scoperto del 20% per sinistro.

Esclusioni specifiche:

La Società non riconosce i danni relativi o derivanti da:

- Una differenza irrisoria rispetto alla descrizione fatta sull'annuncio. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - o Un'esposizione dell'immobile inferiore di 30°
 - o Una superficie abitabile inferiore al 20% del totale dichiarato nell'annuncio
 - o Una superficie del giardino inferiore al 30% del totale dichiarato nell'annuncio
 - o Una distanza chilometrica dai servizi indicati nell'annuncio di affitto inferiore al 40%
 - o Un difetto temporaneo di un servizio incluso nell'immobile, la cui sistemazione incida meno del 20% sulla durata prevista per la locazione dell'immobile stesso
- Dolo del locatore o presunto tale
- Costi che l'assicurato dovesse sostenere in caso di addebito da parte del locatore di eventuali danni indiretti dovuti alla mancata occupazione dell'immobile

Sono altresì esclusi:

- Rimborsi di qualsiasi genere e titolo in caso l'Assicurato non rinunci completamente all'occupazione e utilizzo dell'immobile affittato
- Gli affitti contrattualizzati tra persone aventi un legame di parentela di qualunque grado
- Somme di denaro a titolo di caparra o saldo versati in contanti

Responsabilità Civile verso Terzi (durante l'utilizzo e la conduzione dell'immobile)

Franchigia di RC verso Terzi: la Società applica una franchigia di € 300 per sinistro.

Franchigia di RC verso cose e animali di Terzi: la Società applica una franchigia di € 500 per sinistro.

Validità garanzia:

La garanzia è operante solo ed esclusivamente per danni cagionati a Terzi nell'utilizzo e conduzione dell'immobile locato.

Esclusioni dal novero di Terzi:

Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili:

- I familiari, di qualsiasi ordine e grado
- Le persone che condividono l'immobile e ivi soggiornano
- Il rappresentante legale o tutore dell'Assicurato
- Il socio o contitolare d'impresa, persone alle dipendenze dell'Assicurato o intrattenenti collaborazioni professionali di qualsiasi genere
- Familiari o affini conviventi con il rappresentante legale dell'Assicurato, il socio o contitolare d'impresa, i collaboratori professionali
- Gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere

Gestione Vertenze – Spese di Resistenza:

- La Società assume - qualora vi sia specifico interesse - a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa con facoltà di designare propri legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato
- L'Assicurato è tenuto a fornire la propria collaborazione e a permettere la più efficace gestione delle suddette vertenze comparando personalmente ove sia richiesto. A questo fine l'Assicurato si impegna, al momento della denuncia del sinistro o successivamente al momento dell'eventuale notifica dell'atto di citazione, ad indicare alla Società la presenza o meno di testimoni ai fatti
- La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tale obblighi
- La Società prende in carico tutte le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato fino ad un quarto del massimale totale assicurato per sinistro. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale di polizza, le spese verranno ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse

Esclusioni specifiche:

La Società non riconosce i danni relativi o derivanti da:

- Atti volontariamente compiuti dall'Assicurato
- Attività professionale
- Pratica di sport invernali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sci, snowboard, sci da fondo etc)
- Normale circolazione su suolo pubblico di veicoli a motore e non
- Guida di natanti a motore, natanti senza motore con lunghezza superiore a 6,5m o aeromobili
- Terreni ed edifici posseduti o riferibili all'Assicurato

Sono altresì esclusi:

- Eventi non documentati da specifica denuncia alle Autorità Competenti
- Multe o ammende riferibili all'evento denunciato
- Spese legali sostenute dall'Assicurato per la propria difesa non autorizzate dalla Società
- Cose, beni e oggetti di Terzi tenuti in custodia o deposito dall'Assicurato
- Danni causati a persone non Terze



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?


Denuncia di sinistro:


In caso di richieste di Assistenza in Viaggio per ragioni mediche, l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto immediatamente con la Centrale Operativa utilizzando il riferimento sotto indicato, comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati identificativi personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli saranno impartite.


Centrale Operativa
24 ore su 24, 365gg all'anno, in lingua italiana
NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA IN VIAGGIO
+39.02.30.30.00.05
help@euro-center.com


	<p>Per le altre richieste di rimborso l'Assicurato o chi per esso deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprire il sinistro contattando il Call Center Sinistri al numero +39 02 0062 0261 entro 7 giorni dall'evento (48 ore in caso di sinistro Annullamento). - All'apertura del sinistro verrà inviata una mail di conferma che riporterà il numero di sinistro aperto, l'indicazione dei documenti necessari per la gestione della richiesta di indennizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte - Il modulo compilato ed i documenti richiesti dovranno essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia – Ufficio Sinistri – Via Pola, 9 - 20124 Milano - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it) entro 20 giorni dalla ricezione del modulo da parte dell'Assicurato <p>L'Assicurato deve altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accertamenti. • liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro. <p>L'inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell'Assicurato - Per la stima del rimborso, effettuato in Italia e con valuta in Euro, si fa riferimento alle Condizioni di Polizza <p><u>Riferimenti Ufficio Sinistri ERGO Assicurazione Viaggi:</u> Via Pola, 9 - 20124 Milano; Tel: +39.02.00.62.02.61 Fax: +39.02.76.41.68.62; E-mail: claims@ergoassicurazioneviaggi.it, PEC ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it. L'Ufficio Sinistri risponde al pubblico nei seguenti orari: Lun.-Gio. 9.30-12.30/14.30-17.30; Ven. 9.30-12.30.</p> <p><u>Clausola "Zone di Guerra":</u></p> <p>Qualora la destinazione dell'Assicurato venga dichiarata "zona di conflitto", quest'ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di "zona di conflitto". Oltre tale termine la presente polizza decade.</p> <p><u>Clausola "Covid19":</u></p> <p>La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità, italiane, che – a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19 - comporti l'interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell'assicurato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza. Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La presente polizza cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.</p> <p><u>Obblighi specifici per copertura:</u></p> <p>Rinuncia alla Locazione (Annullamento)</p> <p>L'Assicurato, al verificarsi dell'evento, è tenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ad annullare al più presto il contratto di locazione al fine di ridurre al minimo le penali di annullamento - A denunciare il sinistro alla Società entro 48 ore dall'evento <p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista per le coperture incluse all'interno di questo prodotto.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non prevista per le coperture incluse all'interno di questo prodotto.</p> <p>Prescrizione: ogni diritto, nei confronti della Società, si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all'assistenza e/o all'indennizzo.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	In caso di sinistro, la Società si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato entro il termine di 30 giorni lavorativi dopo il ricevimento completo della documentazione richiesta per la valutazione del sinistro.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio va corrisposto al momento della stipula del contratto di assicurazione e il pagamento può avvenire con paypal o carta di credito. - Il premio è comprensivo di imposta. - La Società non prevede meccanismi di indicizzazione/adequamento o di frazionamento infrannuale del premio.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Il presente prodotto assicurativo è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalle ore e dal giorno e fino alla data indicati sul certificato assicurativo, e decade in ogni caso al rientro alla residenza o domicilio - La polizza non è rinnovabile <p><u>Differenziazioni per copertura:</u></p> <p>Copertura della non conformità dell'immobile</p> <p>La garanzia decade il giorno successivo alla data di inizio soggiorno.</p>
Sospensione	La polizza non è sospensibile.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il Contraente può esercitare il diritto di recedere dalla presente polizza assicurativa inviando alla Società una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto della Società di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui la polizza ha avuto effetto e le tasse assicurative.
Risoluzione	Si applica il diritto di recesso entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Questo prodotto è rivolto a Italiani che viaggiano per turismo, che hanno la necessità di tutelarsi dal rischio di accadimento di eventi imprevedibili legati alla locazione, utilizzo e conduzione di immobili, quali a titolo esemplificativo, la non conformità dell'immobile, gli atti dolosi o fraudolenti posti in atto dal locatore o presunto tale, l'annullamento o l'interruzione del viaggio, la responsabilità civile verso terzi.	

 Quali costi devo sostenere?	
Il presente prodotto assicurativo non prevede costi di intermediazione in quanto distribuito direttamente da Ergo Assicurazione Viaggi.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a ERGO Assicurazione Viaggi - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Pola, 9 - 20124 Milano, attn Ufficio Reclami E-mail: reclami@ergoassicurazioneviaggi.it , PEC ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it , fax +39.02.76.41.68.62. La Società è tenuta a fornire riscontro nel termine massimo di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (tramite il seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net) io dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.